

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di luglio	pag.	2
Esonero contributivo <i>under 36</i> da luglio 2022 a dicembre 2023	pag.	4
Esonero contributivo donne svantaggiate, luglio 2022 - dicembre 2023	pag.	11
Regime contributivo del <i>welfare</i> aziendale	pag.	18
Nuove regole per i flussi di ingresso	pag.	19
Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali in tema di videosorveglianza	pag.	21



L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 30 luglio 2023	pag.	23
--	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di luglio 2023	pag.	26
--	------	----

I formulari per l'ufficio paghe

Gestione infortuni nel periodo di chiusura dello studio	pag.	32
---	------	----

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Inail: chiarimenti in merito al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'Inail, con circolare n. 23 del 1° giugno 2023, fornisce alcuni chiarimenti ulteriori in materia di Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.

Nello specifico, la circolare si premura di individuare la corretta tipologia di rischio connesso all'incarico assolto, e quindi il relativo premio da versare.

Dopo aver ribadito come anche l'attività di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (in ogni forma declinato) debba essere considerata rientrante in quelle oggetto di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, il documento chiarisce che non deve essere istituita una ulteriore e diversa voce di tariffa, in quanto tale copertura rientra in quella già garantita in relazione all'inquadramento derivante dalla mansione ordinariamente svolta.

(Inail, circolare, 1/6/2023, n. 23)

Inail: comunicati i minimali di retribuzione imponibile

L'Inail, con circolare n. 21 del 29 maggio 2023, fornisce le retribuzioni minimali per l'anno 2023 suddivise per tipologia di settore.

Di seguito sono indicate alcune tra quelle principalmente ricorrenti:

Lavoro dipendente:

- 53,95 euro giornalieri;
- 402,70 euro mensili (per 26 giornate);
- 8,09 euro per i lavoratori a tempo parziale;
- 48 euro giornalieri per gli operai agricoli.

Lavoratori parasubordinati:

- minimale mensile: 1.481,73 euro;
- massimale mensile: 2.751,78 euro

Lavoratori autonomi - riders:

- 53,95 euro minimale giornaliero;
- soci volontari delle cooperative sociali: 53,95 euro minimale giornaliero.

Sportivi professionisti dipendenti:

- minimale annuo: 17.780,70 euro;
- massimale annuo: 33.021,30 euro.

(Inail, circolare, 29/5/2023, n. 21)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Inps: rilascio applicazione web per la carta solidale

L'Inps, con messaggio n. 2188 del 13 giugno 2023, ha comunicato il rilascio dell'applicazione destinata ai Comuni ai fini della Carta solidale ed accessibile attraverso l'area tematica Servizi al cittadino presente all'interno del portale Inps.

Coerentemente con quanto già illustrato mediante il messaggio Inps n. 1958 del 26 maggio 2023, attraverso tale applicazione è possibile accedere alle liste di beneficiari in virtù del possesso dei requisiti soggettivi richiesti, ed in ottemperanza ai criteri di priorità stabiliti dall'articolo 4, D.l. del 12 maggio 2023.

Il messaggio Inps n. 2188/2023 ricorda come sia necessario da parte dei Comuni provvedere a consolidare le liste dei beneficiari, previa specifica abilitazione al servizio "*Carta solidale acquisti di beni di prima necessità*".

I soggetti rientranti nella platea dei beneficiari della Carta solidale riceveranno comunicazione dal proprio Comune del riconoscimento del beneficio, con contestuale invito a presentarsi presso gli uffici postali dedicati al fine di ottenere il ritiro della carta medesima.

Con messaggio n. 2373/2023, l'Inps ha poi dato notizia del rilascio di nuove funzionalità e della proroga dei termini.

(Inps, messaggio, 13/6/2023, n. 21 e 26/6/2023, n. 2373)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 36 DA LUGLIO 2022 A DICEMBRE 2023

La circolare Inps n. 57/2023 fornisce le indicazioni, incluse quelle per i flussi UniEmens, per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo prevista dalla Legge di Bilancio 2023, applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nonché ulteriori precisazioni in merito all'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021, relativamente al secondo semestre 2022.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l'esonero contributivo del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta a fronte di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per la durata di 36 mesi (48 per le Regioni del Mezzogiorno), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e l'autorizzazione della Commissione Europea intervenuta con 2 diverse decisioni, la prima fino al 31 dicembre 2021 e la seconda fino al 30 giugno 2022, data in cui sono cessati gli effetti del *Temporary Framework* connesso all'emergenza del Covid-19. La Legge di Bilancio 2023, poi, ha esteso l'esonero anche alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, prevedendo altresì che il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui, previa autorizzazione della Commissione Europea. Per consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il 30 giugno 2022, le autorità italiane hanno perciò notificato alla Commissione la misura, come prorogata dalla Legge di Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto del c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF connesso alla crisi Ucraina e la Commissione Europea, con decisione del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Datori di lavoro interessati

Gli esoneri sono riconosciuti, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi quelli del settore agricolo, esclusa la pubblica Amministrazione e, dato che le misure sono concesse nel rispetto del *Temporary Crisis and Transition Framework*, le imprese:

- operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

- soggette a sanzioni adottate dall'Unione Europea, tra cui, ma non solo, persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea; oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi spettano per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche *part-time* e se instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e se a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia a tempo determinato), nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Sono esclusi:

- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato;
- il mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Per i casi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato e assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione si applica il solo disposto di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della Legge di Bilancio 2018 (circolare Inps n. 40/2018).

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per l'esonero strutturale giovanile della Legge di Bilancio 2018 (50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui) che:

- resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla Legge di Bilancio 2023;
- non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato;
- trova applicazione per le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (operai, impiegati o quadri, esclusi i dirigenti).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Assetto e misura degli incentivi

Ricordando che nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto, i valori di esonero sono quelli riportati nella tabella seguente.

Assetto e misura degli incentivi		
Legge di Bilancio 2021	Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
Legge di Bilancio 2023	Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'Inail;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Il contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fpld in misura pari allo 0,50% è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi, ma non si dovrà poi operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o lo si dovrà effettuare in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo, dalla fruizione degli esoneri contributivi.

In caso di applicazione delle misure compensative ex articolo 10, commi 2 e 3, D.Lgs. 252/2005 (destinazione del Tfr ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120, cod. civ.) gli esoneri sono calcolati sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione delle agevolazioni, gli esoneri spettano per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'evento incentivato (48 mesi per i datori di lavoro che effettuino assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Infine, il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità con conseguente differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni di spettanza degli incentivi

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato al rispetto:

- dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- dei presupposti specificamente previsti dall'esonero di cui Legge di Bilancio 2021.

Quanto al punto c.:

- il lavoratore non deve avere compiuto 36 anni;
- il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore (non sono ostativi i periodi di apprendistato svolti in precedenza, così come l'aver avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato o rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato; sono ostativi al godimento dell'agevolazione, invece, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione);
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (esclusi quelli effettuati per sopravvenuta inidoneità

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto) o a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

- i datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (tranne gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto) o a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'Inps ha fornito precisazioni anche per i seguenti casi particolari:

- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima (in caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perde il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione);
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1406, cod. civ., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- analogamente, la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112, cod. civ. in caso di trasferimento di azienda;
- nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita Iva, nonché quello parasubordinato, vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato l'esonero non può essere riconosciuto.

Non impedisce l'accesso agli incentivi il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine e lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.

Il requisito dell'assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata: se il lavoratore, per il quale è stato già fruito l'esonero in trattazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si può fruire dell'agevolazione per i mesi residui spettanti indipendentemente dalla titolarità, in capo al medesimo lavoratore, di un precedente rapporto a tempo indeterminato e dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione (ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l'eventuale revoca del beneficio per licenziamenti effettuati entro 9 mesi dall'inizio del precedente rapporto agevolato, non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore, ma il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Inoltre, con specifico riferimento alle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, gli esoneri possono trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate nei periodi prima riportati: se un lavoratore è stato assunto nel corso di detto intervallo temporale e il datore di lavoro ha iniziato a fruire dell'agevolazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro si potrà procedere al riconoscimento dell'agevolazione residua solo se anche il successivo rapporto sia instaurato nella medesima finestra temporale, diversamente, nell'eventuale periodo residuo il datore di lavoro vedrà riconosciuto l'esonero previsto dalla L. 205/2017, pari al 50% dei complessivi contributi datoriali dovuti, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Con riferimento al prolungamento temporale dell'agevolazione nel Mezzogiorno, gli esoneri spettano per un massimo di 48 mesi purché il luogo di lavoro permanga nelle Regioni previste.

Aiuti di Stato

L'autorizzazione della Commissione europea è avvenuta nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (se un datore di lavoro opera in più settori con massimali diversi, per ciascuna attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro);
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- riguardino imprese colpite dalla crisi Ucraina (non necessariamente in relazione all'aumento dei prezzi dell'energia) o comunque in difficoltà (diversamente dalla disciplina prevista nel *Temporary Framework*).

Inoltre, si applica la c.d. clausola Deggendorf, secondo la quale i beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L'Inps registrerà le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e dell'acquacoltura. Per le assunzioni a scopo di somministrazione, l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'agenzia di somministrazione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (1° luglio 2022-31 dicembre 2023), quali:

- l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni (articolo 4, comma da 8 a 11, L. 92/2012; articolo 1, comma 16, Legge di Bilancio 2021; articolo 1, comma 298, Legge di Bilancio 2023), ma si può fruire prima di questo incentivo per un rapporto di lavoro a tempo determinato, e poi dell'esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato;
- l'incentivo all'assunzione dei lavoratori disabili (articolo 13, L. 68/1999);
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI (articolo 2, comma 10-*bis*, L. 92/2012).

Se i lavoratori assunti sono occupati in Paesi extra UE non convenzionati con applicazione di retribuzioni convenzionali, gli esoneri in trattazione non possono trovare applicazione.

Le agevolazioni, inoltre, non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore edilizia; inoltre, per il periodo di applicazione delle misure in trattazione, non si può godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.

L'esonero di cui alla Legge di Bilancio 2023 è cumulabile con le agevolazioni che prevedono una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l'esonero su quota lvs a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE SVANTAGGIATE, LUGLIO 2022 - DICEMBRE 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha esteso l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2021 alle assunzioni di donne effettuate fino al 31 dicembre 2023, elevando il limite massimo a 8.000 euro annui. Con la circolare n. 58/2023 l'Inps ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali, inclusi i flussi UniEmens, connessi con tale esonero per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023, nonché ulteriori precisazioni in merito a quello relativo al secondo semestre 2022. Ricordiamo che:

- la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per le assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021- 2022, il riconoscimento dell'esonero contributivo ex articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui;
- la Legge di Bilancio 2023 ha previsto che tali disposizioni si applichino anche alle assunzioni, sia a tempo determinato che indeterminato, nonché alle trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ma con limite massimo di importo pari a 8.000 euro.

La Commissione europea aveva già autorizzato la misura fino al 31 dicembre 2021, prorogandola poi fino al 30 giugno 2022, ai sensi del c.d. *Temporary Framework*, i cui effetti sono cessati appunto in tale data. Per consentirne l'operatività oltre tale data, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la misura della Legge di Bilancio 2021 prorogata dalla Legge di Bilancio 2023, subordinandola al rispetto delle condizioni del c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* e la Commissione l'ha autorizzata dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Ai fini della preventiva comunicazione *on-line* finalizzata alla fruizione dell'incentivo, si continua ad utilizzare il modulo "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale", ricordando che:

- per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario compilare una singola comunicazione online;
- qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata per l'incentivo previsto dalla L. 92/2012 (50%), la comunicazione già inoltrata all'Inps vale anche ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100%.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere ai benefici tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni, la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate come Amministrazioni pubbliche, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate come enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nonché le imprese:

- operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

- soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo, persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea; oppure imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione Europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della propria disciplina dall'esonero di cui alla L. 92/2012, quindi gli esoneri spettano per le assunzioni di:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione con decisione del 2 dicembre 2021 e successivamente modificata con decisione del 18 marzo 2022) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate);
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, annualmente individuati con decreto ministeriale, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Quindi, per il riconoscimento dei benefici, è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno 50 anni di età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "*priva di impiego regolarmente retribuito*" che significa non aver prestato, negli ultimi 6 mesi, attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o aver svolto, negli ultimi 6 mesi, attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (5.500 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto, 8.174 euro per le co.co.co. e le altre prestazioni di lavoro *ex* articolo 50, comma 1, lettera *c-bis*), Tuir). La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato). Il requisito deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio, perciò:

- se si tratta di un'assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;
- se, invece, si tratta di una trasformazione a tempo indeterminato, in assenza di esonero per la precedente assunzione a termine, il requisito deve sussistere alla data della trasformazione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi in esame spettano per assunzioni a tempo determinato o indeterminato e per trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o meno, anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. Gli incentivi non spettano per i rapporti di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-*bis*, D.L. 50/2017 e non riguardano i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, gli incentivi spettano:

- fino a 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
- per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto a termine fino al limite complessivo di 12 mesi. Infine, la fruizione degli incentivi può essere sospesa solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con conseguente differimento temporale del periodo di godimento.

Assetto e misura degli incentivi

Ricordando che, nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto, i valori di esonero sono quelli riportati nella tabella seguente.

Assetto e misura degli incentivi			
Legge di Bilancio 2021	di	Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Legge di Bilancio 2023	di	Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023	Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- il contributo, ove dovuto, al *“Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile”*;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

- il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (circolare Inps n. 40/2018).

Il contributo aggiuntivo lvs destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fpld in misura pari allo 0,50% è soggetto all'applicazione degli esoneri contributivi, ma non si deve poi operare l'abbattimento della quota annua del Tfr o lo si deve effettuare in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo, dalla fruizione degli esoneri contributivi.

In caso di applicazione delle misure compensative ex articolo 10, commi 2 e 3, D.Lgs. 252/2005 (destinazione del Tfr ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120, cod. civ.) gli esoneri sono calcolati sulla contribuzione dovuta al netto delle riduzioni per le predette misure compensative.

Spetta la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% sui contratti a tempo determinato nei casi di loro trasformazione o loro stabilizzazione entro 6 mesi dalla relativa scadenza.

Condizioni di spettanza degli incentivi

Rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 (Durr; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015), in base ai quali gli esoneri non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- l'assunzione viola il diritto di precedenza, legale o contrattuale, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza. In mancanza, o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, si può legittimamente assumere altri lavoratori o trasformare altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

- con riferimento alle lavoratrici licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Inoltre, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, determina la perdita della parte di incentivo del periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e quella della tardiva comunicazione.

Incremento occupazionale netto

Per fruire legittimamente delle agevolazioni occorre anche realizzare l'incremento occupazionale netto, calcolato come differenza tra i lavoratori occupati rilevati in ciascun mese e lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti, in Unità di Lavoro Annuo (ULA). Si deve confrontare il numero medio effettivo di ULA dell'anno precedente all'assunzione con quello effettivo dell'anno successivo all'assunzione. Le agevolazioni spettano comunque se l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.

Pertanto, l'incremento occupazionale nei 12 mesi successivi va verificato considerando l'effettiva forza occupazionale media al termine dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione: se al termine dell'anno successivo all'assunzione c'è incremento le quote mensili di incentivo già godute si "consolidano"; in caso contrario si è tenuti alla loro restituzione mediante le procedure di regolarizzazione. Inoltre, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese. Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione la valutazione del rispetto di tale requisito va effettuata in capo all'impresa utilizzatrice.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale bisogna considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo le prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis, D.L. 50/2017. Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato, mentre va computato il lavoratore sostituito. Inoltre,

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

per i dipendenti part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e quello delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro a tempo pieno.

Il rispetto dell'incremento deve essere verificato in concreto, per ogni singola assunzione per la quale si intende fruire degli incentivi, e il suo venir meno fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi ne consente, invece, la fruizione dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non il recupero dei benefici persi.

Per gli esoneri in oggetto sono espressamente escluse dalla base di computo le sole "diminuzioni" del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, con la conseguenza i datori di lavoro, ai fini della verifica dell'incremento occupazionale, possono beneficiare degli "aumenti" della forza aziendale di altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

Aiuti di Stato

L'autorizzazione della Commissione europea è avvenuta nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* che considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (se si opera in più settori con massimali diversi, per ciascuna attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non si può, comunque, superare l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro);
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- riguardino imprese colpite dalla crisi Ucraina (non solo per l'aumento dei prezzi dell'energia) o comunque in difficoltà (diversamente da quanto previsto per il *Temporary Framework*).

Inoltre, si applica la c.d. clausola Deggendorf, in base alla quale i beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L'Inps registrerà le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e dell'acquacoltura. Per le assunzioni a scopo di somministrazione, l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'agenzia di somministrazione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Coordinamento con altri incentivi

Gli esoneri in trattazione devono ritenersi strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nelle diverse ipotesi in cui il loro utilizzo non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi sono cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata:

- deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora “*dovuta*”, e cioè alla contribuzione residua “*dovuta*”, in ragione del primo esonero applicato;
- la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “*dovuta*”.

L'esonero della Legge di Bilancio 2023 è anche cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (ad esempio esonero sulla quota Ivs a carico del lavoratore per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: REGIME CONTRIBUTIVO DEL *WELFARE* AZIENDALE

Si comunica che l'Inps, con circolare n. 49/2023, ha illustrato il regime contributivo del *welfare* aziendale che le aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti.

In linea di massima, l'Inps ha ribadito che il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributive, secondo il quale ciò che è imponibile fiscale lo è anche ai fini dell'assoggettamento a prelievo contributivo, vale anche per la gestione del *welfare* aziendale.

Sono importanti invece le deroghe a tale principio.

In particolare, con la predetta circolare, l'Inps evidenzia che i contributi versati a fondi e/o casse ai fini della lettera f-quater), comma 2, articolo 51, Tuir, secondo il quale non concorrono a formare reddito imponibile fiscale i contributi e i premi "versati dal datore di lavoro a favore della generalità di dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [...] o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie", devono invece essere assoggettati a prelievo del contributo di solidarietà del 10%.

Ma non è l'unica deroga: anche la trasformazione del premio di produttività detassato in contributi a fondi di previdenza complementare o a casse sanitarie determina, sotto l'aspetto contributivo, l'assoggettamento al contributo del 10% di solidarietà mentre sotto l'aspetto fiscale vi è l'esenzione piena.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVE REGOLE PER I FLUSSI DI INGRESSO

Si informano i Signori Clienti che l'INL, con nota n. 879/2023, ha fornito importanti chiarimenti, in risposta a quesito dell'ITL di Cosenza, in ordine alla inquadrabilità o meno della posizione lavoristico-previdenziale del convivente *more uxorio* come collaboratore e/o coadiuvante familiare.

Innanzitutto, l'INL richiama le istruzioni fornite dall'Inps con lettera circolare n. 66/2017, dove si erano riepilogate, in merito all'assolvimento dei relativi obblighi contributivi posti *ex lege* a carico degli esercenti attività d'impresa, la disciplina applicabile - rispettivamente - alle unioni civili e alle convivenze di fatto, diversificando tali posizioni.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 2-35, L. 76/2016, l'Inps ha riconosciuto al solo soggetto unito civilmente le identiche tutele previdenziali riconosciute al coniuge, tanto proprio in virtù dell'equiparazione su base normativa tra quest'ultimo e le parti dell'unione civile (da cui l'estensione in favore delle seconde del campo di applicazione dell'istituto dell'impresa familiare *ex* articolo 230-*bis*, cod. civ.).

Riguardo, invece, alla posizione rivestita dal convivente *more uxorio*, l'Inps ritiene che, con la citata lettera circolare, è pervenuto alla contrapposta conclusione secondo cui "... *il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare...*".

A conferma di tale indirizzo, l'INL richiama l'orientamento formatosi presso la giurisprudenza di legittimità circa le preclusioni all'equiparazione di status tra coniuge/familiare e convivente *more uxorio*, proprio in ragione della mancanza dei requisiti soggettivi rappresentati - in negativo per il secondo - dal legame di parentela e/o affinità rispetto al titolare dell'impresa (da cui l'inapplicabilità dell'articolo 230-*bis*, cod. civ., cit. e, di conseguenza, l'insussistenza dell'obbligo contributivo/iscrizione alle gestioni autonome).

Pertanto, l'INL conferma le istruzioni sopra richiamate in quanto ritenute coerenti con i dati normativi qualificatori delle posizioni soggettive coinvolte come interpretati a tutt'oggi, in senso conforme, dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n. 22405/2004, n. 4204/1994) che esclude, per quanto in questa sede di stretto interesse, l'equiparazione di status tra il coniuge (e, per assimilazione normativa, le parti unite civilmente) e il convivente *more uxorio*.

Nella nota tuttavia si ricorda che la Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 2121/2023, ha ritenuto necessaria la rimessione alle Sezioni Unite civili della questione "... *se l'articolo 230-bis, comma 3, c.c. possa essere evolutivamente interpretato (in considerazione dell'evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso) in chiave di esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost. sia all'art. 8 CEDU come inteso dalla Corte*

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

di Strasburgo, nel senso di prevedere l'applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità...”.

In base agli esiti dell'emananda decisione da parte delle Sezioni Unite civili, si provvederà eventualmente a modificare le istruzioni fornite.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN TEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nella *newsletter* n. 503/2023, tra altre questioni il garante della *privacy* fa rilevare il provvedimento sanzionatorio emesso, nei confronti di una società che gestisce numerosi negozi di abbigliamento, in quanto la datrice di lavoro ha violato, in talune unità locali, le norme previste per l'installazione degli impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro dal regolamento europeo, dal codice *privacy* e dallo Statuto dei lavoratori.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 4, L. 300/1970, prevede che l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori può essere effettuata *“esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”*. La detta installazione, inoltre, deve avvenire *“previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”*. In mancanza di tale accordo, l'installazione può avvenire soltanto *“previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro”*.

Dalle indagini effettuate nei vari negozi (in tutto ben 160 punti vendita), dopo segnalazione di un'organizzazione sindacale, è stata riscontrata la concreta installazione di apparecchi di videosorveglianza in violazione delle norme citate in alcuni punti vendita.

La datrice di lavoro, nelle proprie memorie difensive, aveva giustificato l'installazione delle apparecchiature a seguito della necessità di difendersi da furti e anche al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale, evitando accessi non autorizzati. A ciò aggiungendo che in tutti i casi i dipendenti erano stati informati della presenza di tali impianti, avendo gli stessi ricevuto anche informazione di chi fosse il titolare del trattamento ed indicazione sulle modalità con cui poter esercitare i propri diritti ove necessario.

La società, inoltre, specificava che le immagini registrate venivano sovrascritte ogni 24 ore, come indicato dalle *policy* aziendali, erano protette da un sistema a doppia password (custodia in cassaforte) e che, in ogni caso, l'area oggetto di ripresa era strettamente limitata agli accessi di transito destinati al personale dei punti vendita per esclusive finalità anti-rapina e, quindi, con lo scopo ultimo di tutelare il personale dipendente da possibili rischi alla propria incolumità fisica.

Veniva infine dichiarato che tale situazione era *“semplicemente frutto di una imperfetta applicazione delle procedure aziendali di verifica del processo di installazione dell'impianto di videosorveglianza in alcuni punti vendita specifici ma non rappresentano certamente il modus operandi della [...] Società, come dimostrato dal fatto che tutti gli altri punti vendita (la stragrande maggioranza) sono risultati conformi alle prescrizioni di legge in materia di tutela dei dati personali”*.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Nel proprio provvedimento il garante fa presente che la società, in qualità di titolare, ha effettuato comunque alcune operazioni di trattamento che risultano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, con ciò attenendosi alle normative vigenti e senza alcuna valutazione circa gli scopi di detta installazione dichiarati dalla datrice di lavoro.

Il garante, inoltre, ricorda che *“il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che, tra le condizioni di liceità del trattamento, ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, l. n. 300 del 1970”, per cui ne deriva che “l’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza”*. La mancanza riscontrata, pertanto, lede gli interessi protetti dalle norme, dal che deriva che *“il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società attraverso i sistemi di videosorveglianza risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 88 del Regolamento e 114 del Codice”*.

Il Garante, stante quanto esposto, conclude che ai sensi dell’articolo 58, § 2, lettera i), Regolamento la società dovrà pagare la somma di 50.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni riscontrate ed indicate nel provvedimento.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 LUGLIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 3 luglio 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

23

Mercoledì 5 luglio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

Lunedì 10 luglio

Aziende del commercio – Contribuzione fondi integrativi

Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al 2° trimestre 2023.

Datori di lavoro domestico – Contributi per colf

Versamento all'INPS dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al 2° trimestre 2023.

Domenica 16 luglio (slitta a lunedì 17)

Sostituti di imposta – Addizionali regionale e comunale

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Sostituti di imposta – Acconto addizionale comunale

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Sostituti di imposta – Versamenti ritenute alla fonte

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente.

Lavoratori dipendenti – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Inps - Spettacolo e sportivi professionisti contribuzione ex ENPALS

Versamento dei contributi dovuti all'ex ENPALS dalle imprese dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Gestione separata – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS su compensi corrisposti nel mese precedente.

Pescatori autonomi – Contribuzione Inps

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Giornalisti e praticanti – Contribuzione Inps ex INPGI

Versamento dei contributi dovuti all'ex INPGI, relativi al mese precedente, per le aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Giornalisti e praticanti – Contribuzione CASAGIT

Versamento dei contributi assistenziali alla CASAGIT, relativi al mese precedente, per i datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Giovedì 20 luglio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare FONCHIM.

Dirigenti aziende industriali – Contribuzione PREVINDAI

Versamento dei contributi PREVINDAI dovuti, dalle aziende industriali, sulle retribuzioni corrisposte nel trimestre precedente ai dirigenti iscritti.

Dirigenti aziende industriali – contribuzione PREVINDAPI

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente sulle retribuzioni dei dirigenti industriali iscritti al PREVINDAPI.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Lunedì 31 luglio

trasmissione telematica della denuncia UniEmens

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Datori di lavoro - Contributi Inps su ferie maturate e non godute

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2021, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2023

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di luglio 2023.

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI - AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 28 LUGLIO 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Aziende terziste del Mezzogiorno

AGRICOLTURA ALLEVATORI E CONSORZI ZOOTECNICI - ACCORDO 22 NOVEMBRE 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Viene corrisposto l'elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi vigenti. È pari al 50% dall'inizio del 7° mese di vacanza contrattuale.

AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA – ACCORDO 23 MAGGIO 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	LIVELLO AQ: € 2.726,29
BILATERALITÀ	Contributo dello 0,75% del minimo tabellare (0,50% a carico datore di lavoro, 0,25% a carico dipendente).

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO - SACI – ACCORDO 16 LUGLIO 2022	
WELFARE CONTRATTUALE	Tranche 50% importo annuo
MINIMI RETRIBUTIVI	LIVELLO Q: € 2.210,63
MINIMI RETRIBUTIVI	Nuovi importi Retribuzione territoriale minima contrattuale

AUTOFERROTRANVIERI – ACCORDO 10 MAGGIO 2022	
UNA TANTUM	Terza tranche € 280 (al par. 175)

AUTOSCUOLE – ACCORDO 12 APRILE 2023	

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

ARRETRATI RETRIBUTIVI	LIVELLO Q: € 160,74
-----------------------	---------------------

CALZATURE INDUSTRIA – ACCORDO 21 GIUGNO 2021

MINIMI RETRIBUTIVI	LIVELLO A1: € 2.425,52
--------------------	------------------------

CEMENTO INDUSTRIA – ACCORDO 15 MARZO 2022

PREVIDENZA INTEGRATIVA	Contributo a carico datore di lavoro: 2,40%
------------------------	---

CHIMICA INDUSTRIA – ACCORDO 13 GIUGNO 2022

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	LIVELLO A1: € 507,96
MINIMI CONTRATTUALI	LIVELLO A1: € 2.425,52

DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI – ACCORDO 31 MAGGIO 2023

UNA TANTUM	Erogazione prima tranche: € 500,00
------------	------------------------------------

EDILIZIA - AZIENDE ARTIGIANE – ACCORDO 4 MAGGIO 2022

MINIMI CONTRATTUALI	LIVELLO 7Q: € 1.993,46
---------------------	------------------------

EDILIZIA - AZIENDE COOPERATIVE – ACCORDO 3 MARZO 2022

MINIMI CONTRATTUALI	LIVELLO 8Q: € 2.512,99
---------------------	------------------------

EDILIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI – ACCORDO 3 MARZO 2022

MINIMI CONTRATTUALI	LIVELLO 7Q: € 1.974,71
---------------------	------------------------

ELETTRICITÀ – ACCORDO 18 LUGLIO 2022

MINIMI CONTRATTUALI	LIVELLO QS: € 3.843,67
---------------------	------------------------

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

ENERGIA E PETROLIO – ACCORDO 21 LUGLIO 2022	
FERIE	Nuove regole per la maturazione
MINIMI CONTRATTUALI	Livello 1/5 Petrolio: € 3.222,42

FARMACIE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE – ACCORDO 7 LUGLIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.439,44
FINANZIAMENTO BILATERALITÀ	Contributo da destinare all'Ente bilaterale nazionale: 0,10% paga base e contingenza, diviso pariteticamente, per 14 mensilità.

GUARDIA AI FUOCHI – ACCORDO 28 FEBBRAIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 1.990,75

IGIENE AMBIENTALE - AZIENDE MUNICIPALIZZATE – ACCORDO 18 MAGGIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 3.455,57

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE – ACCORDO 18 MAGGIO 2022	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 3.455,57

LAPIDEI INDUSTRIA – ACCORDO 24 NOVEMBRE 2022	
FINANZIAMENTO BILATERALITÀ	Contributo dello 2,70% a carico datore di lavoro

MARITTIMI - ADDETTI AGLI UFFICI – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 7: € 2.544,72

MARITTIMI - ALISCAFI – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE: € 2.679,29

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

MARITTIMI – CAPIANI DI LUNGO CORSO E DI MACCHINA – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE: € 3.477,20

MARITTIMI - NAUTICA DA DIPORTO – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE: € 1.702,01

MARITTIMI - NAVI DA CARICO E PASSEGGERI SUPERIORI A 151 T.S.L. – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE: € 3.477,20

MARITTIMI - NAVI DA CROCIERA O PASSEGGERI. – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE IN 2A: € 3.059,34

MARITTIMI - NAVI FINO A 151 T.S.L. – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE: € 1.702,01

MARITTIMI – RIMORCHIATORI E UNITÀ DI SOCCORSO NAVI – ACCORDO 16 DICEMBRE 2020	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello COMANDANTE: € 2.167,89

METALMECCANICI INDUSTRIA – ACCORDO 5 FEBBRAIO 2021	
METAAPPRENDO	Versamento contributo

METALMECCANICA ARTIGIANATO - CONFLAVORO PMI – ACCORDO 15 LUGLIO 2020	
SCADENZA CONTRATTO	31 LUGLIO

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

METALMECCANICI INDUSTRIA – CONFLAVORO PMI - ACCORDO 15 LUGLIO 2020	
SCADENZA CONTRATTO	31 LUGLIO

MULTISERVIZI CONFLAVORO PMI – ACCORDO 30 GIUGNO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 9Q: € 2.044,25

POMPE FUNEBRI - AZIENDE MUNICIPALIZZATE – ACCORDO 7 FEBBRAIO 2023	
WELFARE	Buono carburante € 200

POSTE – 30 GIUGNO 2020	
INDENNITÀ DI MENSA	Aumento importo € 5,84
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A1 produzione: € 1.914,79

RADIOTELEVISIONE – RAI - ACCORDO 9 MARZO 2022	
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	Nuovo inquadramento operai

RESTAURAZIONE BENI CULTURALI - ACCORDO 6 AGOSTO 2020	
SCADENZA CONTRATTO	31 LUGLIO

SACRISTI – ACCORDO 11 MAGGIO 2023	
SCATTI ANZIANITÀ	Nuovi importi
WELFARE	BUONO PASTO € 5,00
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1: € 1.300,00

SERVIZI ASSISTENZIALI - ANPAS – ACCORDO 28 SETTEMBRE 2018	
EGR	Erogazione

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE ARTIGIANE – ACCORDO 27 OTTOBRE 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 1.572,85

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 8 GIUGNO 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 1.512,15

SERVIZI DI PULIZIA – AZIENDE COOPERATIVE - ACCORDO 20 OTTOBRE 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.037,90

TRASPORTO AEREO - ATTIVITÀ AEROPORTUALI – ACCORDO 30 MAGGIO 219	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello A: € 1.824,50

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: GESTIONE INFORTUNI NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. Il servizio telematico "Denuncia/comunicazione di infortunio" consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, D.P.R. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'articolo 18, comma 1, lettera r), D.Lgs. 81/2008, a far data dal 12 ottobre 2017. Da tale data, infatti, è obbligatorio per il datore di lavoro comunicare solo in via telematica all'Inail anche gli infortuni che comportano un'assenza da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

32

Occorre porre attenzione in quanto tale "Comunicazione d'infortunio ai fini statistico informativi" non sostituisce l'obbligo di denuncia all'Inail a fini assicurativi (per infortuni superiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento). Pertanto, se dopo aver inviato la comunicazione l'assenza si prolunga oltre il terzo giorno, occorre inoltrare la denuncia. Al contrario, la denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni basta anche per le finalità statistiche e, quindi, non è richiesta la relativa comunicazione.

In sintesi, occorre distinguere tra comunicazione e denuncia obbligatoria all'Inail:

- comunicazione = assenza da 1 a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi;
- denuncia = assenza superiore a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini assicurativi.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Il sabato è considerato giorno lavorativo (anche se l'azienda applica la settimana corta), di conseguenza la Denuncia/Comunicazione di infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo.

Per infortuni sul lavoro, o in itinere, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'accaduto e richiedere il certificato medico completo di diagnosi e giorni di inattività.

Il medico è tenuto a inoltrare il certificato, per via telematica, all'Inail: la mancata comunicazione dell'infortunio comporta la perdita dell'eventuale risarcimento da parte del lavoratore.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica, tramite apposito applicativo disponibile sul sito Inail.

Qualora, alla scadenza dei termini, si riscontrassero problemi del sistema nell'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio telematica, è consentito assolvere all'adempimento tramite Pec del modulo di denuncia, avendo cura di allegare anche la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, segnalando nel testo il disservizio registrato o l'anomalia riscontrata.

Il modulo di denuncia modello 4-*bis* RA è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Prestazioni > Denuncia di infortunio.

Il modulo per la comunicazione di infortunio è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Prevenzione > Comunicazione di infortunio.

Tutti i riferimenti delle sedi Inail si trovano al seguente percorso: Home> Supporto > Sedi. La sede competente a trattare l'infortunio è quella del luogo ove l'infortunato abbia stabilito il proprio domicilio.

Durante il periodo di chiusura dello studio per ferie dal al non ci sarà possibile effettuare le comunicazioni/denunce telematiche ed è, quindi, opportuno che le aziende interessate provvedano alla registrazione per l'uso dei servizi on-line del sito Inail. A tal fine, vi preghiamo di volerci contattare in tempo utile. Copia di quanto eventualmente inviato dovrà esserci recapitata per conoscenza.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, interpellato l'Inail, con un comunicato del 27 luglio 2018, aveva ricordato che l'eventuale invio nei termini della denuncia d'infortunio con modalità non telematiche a causa della chiusura per ferie dello studio di consulenza, ma che possano dimostrare la data certa (Pec, raccomandata postale), assolve comunque agli obblighi di legge, pur essendo auspicabile l'utilizzo dei servizi telematici. Al momento non risulta pari comunicato per l'anno in corso.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza

Via A. Volta n. 26 bis

Tel 0362 912250

20863 Concorezzo

Via Varisco n. 5

Tel 039 647435

20121 Milano

Via F. Turati n. 6

Tel 02 66823785

20900 Monza

Via Italia n. 46

Tel 039 321607

20090 Vimodrone

Viale Rimembranze n. 8

Tel 02 2500365